



Direzione centrale
coordinamento giuridico

Alla Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

*Alla Direzione centrale pianificazione, organizzazione,
controllo e ICT*

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Oggetto: D.L. 16 luglio 2020 n. 76 – “Semplificazioni” – disposizioni sul procedimento amministrativo – appalti pubblici – DURC.

Ad integrazione delle indicazioni fornite con nota prot. n. 469 del 21 luglio u.s. si evidenzia quanto previsto dall’art. 8, comma 10, del D.L. n. 76/2020, secondo cui *“in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, **non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”***.

Sulla base di quanto previsto dalla citata disposizione, per le procedure di selezione del contraente o per la stipula del contratto relativi a *“lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto”* non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n. 27/2020).

In base alla formulazione dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 76/2020 – che fa riferimento alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto ovvero per cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, ma non siano scaduti i relativi termini – è da ritenere altresì che tale obbligo riguardi anche le imprese che partecipano a procedure in essere (ma non concluse) alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

La disciplina dettata dall'art. 8, comma 10, del "Decreto Semplificazioni" è riferita in maniera specifica alle ipotesi di *"selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti"*; per tutti gli altri casi in cui è necessario il DURC (ad es. edilizia privata o erogazione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzati documenti in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, i quali *"conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*, secondo la regola generale stabilita dall'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nella versione riformulata a seguito della conversione in legge del D.L. n. 34/2020.

II DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA